

01657-19



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola

- Presidente -

Sent. n.

*2117*

Donatella Galterio

CC 27 settembre 2018

Emanuela Gai

R.G. n. 26913/2018

Alessandro M. Andronio

- Relatore -

Fabio Zunica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 24 maggio 2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente Vito Di Nicola;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola

Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis)

## RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 24 maggio 2018, il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Livorno il 26 marzo 2018, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), a lui contestato quale legale rappresentante della società, in riferimento alle dichiarazioni dei redditi e Iva degli anni 2012-2016, per l'importo complessivo di euro 1.362.501.

2. - Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione della normativa in tema di confisca applicabile nel caso di specie. Si ribadisce, in particolare, la questione, già proposta di fronte al Tribunale, della sottoponibilità a sequestro diretto del credito Iva, per un milione di euro, maturato dalla società, con conseguente liberazione dei beni personali del legale rappresentante, sottoposti a sequestro per equivalente. Si lamenta che tale prospettazione sarebbe stata disattesa in sede di riesame, sul rilievo che il credito Iva non sarebbe effettivamente sussistente perché generato dalla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Non si sarebbe considerato che il credito Iva vantato dalla società ha natura di profitto del reato, in quanto conseguito, secondo l'ipotesi accusatoria, grazie all'utilizzazione di fatture per operazioni fittizie. La conseguenza della ritenuta non sequestrabilità del credito sarebbe - secondo la difesa - la non sequestrabilità dell'equivalente invece sequestrato in capo all'indagato. Non si sarebbe considerato, infine, che l'asserita fittizietà del credito della società è legata alla situazione meramente contingente della sospensione dell'esecuzione del rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria; mentre, una volta effettuato il rimborso, le somme sarebbero state passibili di apprensione mediante sequestro, in quanto presenti nelle casse della società.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

Il ricorrente non contesta il provvedimento sotto il profilo della sussistenza degli indizi di reato, limitandosi a lamentare la mancata considerazione della sequestrabilità di un credito nei confronti del fisco in capo alla società della quale l'indagato era il legale rappresentante; sequestrabilità dalla quale discenderebbe la diminuzione dell'entità del sequestro per equivalente operato nei confronti di questo.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca (*ex plurimis*, Sez. 3,

n. 1893 del 12/10/2011, dep. 18/01/2012, Rv. 251797 - 01), perché, nei reati tributari, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429 - 01; Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016, dep. 27/04/2017, Rv. 269763 - 01). *Il profitto della frode fiscale corrisponde, in altri termini, all'imposta evasa, indipendentemente dalle concrete modalità della sua mancata corresponsione da parte del contribuente all'amministrazione finanziaria ed è, dunque, indifferente se tale imposta sia stata in concreto non pagata o portata a credito dal contribuente stesso. L'evasione dell'imposta costituisce, infatti, non uno degli elementi costitutivi, ma semplicemente l'oggetto del dolo specifico del reato, che si consuma, in un momento precedente all'evasione stessa, con l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi.*

Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui il Tribunale ha evidenziato - con statuizione di merito insindacabile in questa sede - che il credito Iva di un milione di euro in capo alla società della quale indagato era legale rappresentante non è effettivamente sussistente, perché generato dalla utilizzazione, nel corso degli anni, di numerose fatture per operazioni inesistenti; con la conseguenza che tale credito non può essere oggetto di un fruttuoso sequestro, non essendo l'amministrazione finanziaria tenuta ad onorarlo. Del tutto correttamente, dunque, si è proceduto nel caso di specie al sequestro per equivalente nei confronti dell'amministratore della società fino alla concorrenza di euro 1.362.501,00, somma comprensiva del milione di euro non reperito presso la società.

4. - Il ricorso, conseguentemente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Vito Di Nicola

